

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Emilia Romagna
Commissario Delegato
Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

Repertorio n. 0384 del 07/10/2015

# CONTRATTO D'APPALTO PER LA VENDITA INCLUSA LA RIMOZIONE (SMONTAGGIO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO) DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR) E RURALI RIMOVIBILI (PMRR) PROVENIENTI DAL LOTTO 13 PMAR E DAI LOTTI 1-2-3-4 PMRR

(CIG 6354540C49)

\* \* \*

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di Ottobre presso la sede del Commissario Delegato avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 16/09/2015 n. 1714, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000007 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012

convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da PosteCom CA2 n. 119000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

Luigi Fogliani nato a Todi (Pg) il 10/07/1945, in qualità di Amministratore Unico della F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A., con firma digitale intestata a Luigi Fogliani rilasciata da InfoCert Firma Qualificata, Firma Qualificata n. 7420090800041764 valida sino al 29/01/2017 e non revocata – con sede in Via G. Galilei n. 1 – 05029 San Gemini (Tr), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni al Numero 00118890557 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 44249, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <a href="http://telemaco.infocamere.it">http://telemaco.infocamere.it</a>, in data 06/10/2015, codice fiscale e partita IVA n. 00118890557, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore/acquirente" o "impresa".

#### **PREMESSO**

• che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- che il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'art. 7, comma 9-ter, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, successivamente ulteriormente prorogato al 31 Dicembre 2016 dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- che con ordinanza n. 35 del 29/07/2015 avente ad oggetto la procedura in danno per la vendita inclusa la rimozione (smontaggio,

carico, trasporto e scarico) di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e Rurali Rimovibili (PMRR), di cui al lotto 13 PMAR e ai lotti 1-2-3-4 PMRR e installati per far fronte alle emergenze abitative da imprese che non hanno esercitato l'obbligo di riacquisto, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la vendita e rimozione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili e Rurali Rimovibili, secondo il criterio del massimo rialzo/miglior prezzo in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo posto a base della gara;

- che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della stessa, è stata dichiarata, nell'apposito verbale di gara, l'aggiudicazione provvisoria;
- che con decreto n. 1714 del 16/09/2015, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;
- che il RUP, conformemente a quanto disciplinato dalle norme di gara e dall'art. 7 del Capitolato Speciale (CS), procederà alla consegna dei vari lotti per le operazioni di smontaggio;
- che con il citato decreto n. 1714 del 16/09/2015, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A. l'esecuzione dell'attività di vendita inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto, scarico) di Prefabbricati Modulari Abitativi e Prefabbricati Modulari Rurali provenienti dal lotto 13 PMAR e dai lotti 1-2-3-4 PMRR, per l'importo di Euro 5 al mq per complessivi mq 16.785.
- che a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione



definitiva è divenuta efficace;

- che l'Impresa:
- consegnerà il Piano Operativo di Sicurezza;
- ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € 41.962,50 (diconsi euro quarantunomilanovecentosessantadue/50) in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. 000605.91.000068 rilasciata in data 06/10/2015 dalla Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, Agenzia di Terni, Cod. Age. 000605. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino all'emissione dell'ultimo verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi.

#### Dato atto:

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di cui alle Linee Guida CCASGO- Art. 4.4 approvate con deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria sono agli atti della Stazione Appaltante;
- che l'Impresa, ogni volta che procederà all'acquisto dei Moduli Rimovibili, sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, i verbali di consegna dei Moduli medesimi, con contestuale accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione delle attività connesse

(smontaggio, carico, trasporto, scarico) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### TITOLO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 1 Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Articolo 2 - Oggetto

- 1. Il presente contratto ha per oggetto la vendita inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto, scarico) di n. 125 moduli Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e di n. 194 Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (P.M.R.R.) tutti di seguito anche "moduli" già installati ed utilizzati dalla popolazione che ne aveva diritto a seguito dell'emergenza del sisma 2012, comprensivi delle attrezzature idrico sanitarie interne e delle apparecchiature dell'impianto di riscaldamento interne ed esterne, per complessivi mq. 16.785.
- 2. E' obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, allo smontaggio, al carico, al trasporto ed allo scarico dei moduli in luoghi di proprietà o nella disponibilità dell'aggiudicatario stesso, senza che ciò comporti alcun onere o responsabilità per il Commissario.
- La categoria dei lavori di smontaggio, trasporto e scarico è la OS
   18 A (in alternativa OS 18, se in corso di validità), o OS 32.
- 4. L'appaltatore/acquirente si impegna all'esecuzione delle

obbligazioni di acquisto inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto, scarico) alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle previste dal Capitolato Speciale.

#### Articolo 3 – Documenti parte integrante del contratto

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sottoscrivendoli con firma olografa, per accettazione:
- a) Capitolato Speciale Allegato "A";
- 2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:
- a) dal presente Contratto;
- b) dal Capitolato Speciale.

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

#### Articolo 4 - Corrispettivo di acquisto dei moduli

- L'importo contrattuale è fissato nella misura di € 5,00 (euro cinque/00) per ogni mq. di superficie dei moduli che verranno acquistati ed effettivamente rimossi da parte dell'impresa, per un importo di € 83.925,00, ai soli fini fiscali.
- 2. Il corrispettivo iniziale pari al valore offerto viene ridotto progressivamente dal giorno successivo alla stipula del contratto fino al valore 0 per i moduli che verranno consegnati entro il giorno 31 dicembre 2018, termine ultimo per la consegna. Nei periodi intermedi il corrispettivo di acquisto sarà ridotto rispetto al valore inizialmente offerto in modo

lineare con decrementi mensili.

- 3. Nel corrispettivo di acquisto dei moduli s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per eseguire le attività di rimozione a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale allegato.
- 4. Gli oneri per la sicurezza sono già compensati nel corrispettivo offerto dall'impresa per l'acquisto dei moduli.
- 5. L'importo contrattuale è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 633/1972.

#### Articolo 5 - Norme per la corretta rimozione dei moduli

- 1. La rimozione dei moduli sarà effettuata con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'aggiudicatario o dell'operatore cui l'aggiudicatario ha affidato l'attività e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale prevista dal programma di smontaggio.
- 2. Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.
- 3. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell'aggiudicatario, dovrà essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Direttore dei Lavori con congruo anticipo sull'attività di smontaggio. Durante le operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di



Esecuzione ovvero del Responsabile dei Lavori. Il piano dovrà essere corredato con l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d'opera che l'Impresa prevede di utilizzare.

4. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.

## Articolo 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle operazione di smontaggio e vendita.

- 1. Dopo la sottoscrizione del presente contratto, il Responsabile del Procedimento, su indicazione dell'Amministrazione Comunale alla quale erano stati assegnati i moduli, comunicherà all'aggiudicatario il numero e l'ubicazione dei moduli disponibili allo smontaggio, in quanto liberi dagli occupanti e dagli arredi in essi presenti, nonché la data ed il luogo dove effettuare la consegna. L'effettiva disponibilità dei moduli da rimuovere dipenderà dal momento in cui gli attuali occupanti avranno trovato idonea altra collocazione abitativa.
- 2. Effettuata la consegna del lotto l'aggiudicatario dovrà garantire l'inizio delle operazioni di smontaggio entro il termine perentorio di sette giorni dal giorno della suddetta consegna.
- 3. L'aggiudicatario, o l'impresa indicata dall'aggiudicatario ai fini delle attività di rimozione, dovrà comunicare al direttore dei lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con un preavviso di 48 ore, il giorno in cui procederà all'effettivo inizio delle operazioni di smontaggio.
- 4. La durata delle lavorazioni per la rimozione dei moduli del lotto

oggetto di consegna dovrà essere pari a 1 giorno lavorativo ogni due moduli appartenenti al lotto, indipendentemente dallo sviluppo superficiale dei moduli; il termine decorre dalla data di cui ai punti che precedono; in caso di numero dispari di moduli da rimuovere per il calcolo dei giorni necessari si procederà arrotondando all'eccesso.

- 5. Il termine massimo entro il quale si potrà ordinare all'impresa la rimozione dei moduli è fissato al 31 Dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1, lett. A, comma 11 del Capitolato Speciale.
- 6. L'Appaltatore/acquirente conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo di acquisto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori di smontaggio e rimozione, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed il prezzo di acquisto nel suo complesso congruo e tali da consentire il rialzo offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori di smontaggio e rimozione, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori.
- 7. Ai fini dell'ultimazione dei lavori di smontaggio e rimozione, anche parziale, invoca l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile. Contestualmente alla redazione del verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile.

#### RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali

 Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 del Capitolato Speciale.

#### Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore/acquirente

- 1. Sono a carico dell'appaltatore/acquirente tutti gli oneri necessari per lo smontaggio, rimozione ed acquisto dei moduli, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del Capitolato Speciale.
- 2. In particolare costituiscono oneri dell'impresa acquirente quelli dettagliatamente elencati agli artt. 7, 8, 12, 13, 15 del Capitolato Speciale.
- L'impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. Ostili Giosuè, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche dei lavori da eseguire. L'impresa designa quali addetti alla gestione delle emergenze i Sigg. Cobianchi Roberto, Pezzolo Marco, Malavasi Massimo, Pezzolo Massimo e Benasciutti Massimo.
- 5. L'impresa acquirente, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'impresa acquirente ritenga di dover sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.
- 7. L'impresa ha proceduto, così come previsto al punto 2.9 del Capitolo 4 delle Norme di Gara, al versamento della somma di Euro 4.489,60, quale rimborso spese per la pubblicazione del bando Vendita e Rimozione PMAR 13 e PMRR 1-2-3-4, versando la suddetta somma sul c/c intestato al Commissario Delegato IBAN IT 88 M 01000 03245 240200005699 presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna con causale: "Recupero spese pubblicazione bando Vendita e Rimozione PMAR 13 e PMRR 1-2-3-4, ex. art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 ".

#### Articolo 9 - Invariabilità del corrispettivo

- 1. Il corrispettivo di acquisto offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta e dell'esecuzione delle lavorazioni, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del Capitolato Speciale allegato.
- 2. Il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario compensa l'acquisto dei moduli al netto di ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni smontaggio, ogni carico/scarico, ogni distacco, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per trasferta, doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni, secondo



quanto prescritto dal Capitolato Speciale, nonché gli eventuali oneri della sicurezza, le spese generali e l'utile d'Impresa, ed ogni altro onere conseguente alla completa rimozione dei moduli.

### Articolo 10 - Corrispettivo di acquisto dei moduli e modalità di incasso

- 1. Il corrispettivo di acquisto dei moduli offerto dall'aggiudicatario verrà corrisposto dallo stesso all'Amministrazione, ogni qualvolta si sia concluso lo smontaggio e la rimozione dei moduli appartenenti ad ogni lotto, e comunque entro 20 giorni dalla data della formale consegna del lotto da parte dell'Amministrazione.
- 2. I corrispettivi di vendita dovuti dalla Stazione Appaltante saranno accreditati sulla Contabilità Speciale 5699 intestata al Commissario Delegato D.L. 74/2012, aperta presso la Banca d'Italia, Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122. Gli stessi dovranno essere versati mediante bonifico sul c/c IBAN: IT 88 M 01000 03245 240200005699.
- 3. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun sconto sul prezzo di acquisto per possibili ed eventuali lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
- 4. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale come già dettagliatamente pattuito all'art. 4 del presente contratto.

#### Articolo 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
- 2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

## Articolo 12 – Verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi

- 1. La Stazione Appaltante emetterà appositi verbali, anche parziali, che attestano la regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi. Indipendentemente dal momento in cui avvenga l'emissione di tali verbali l'Impresa è tenuta, ai sensi dell'art. 11 del CS, a corrispondere il corrispettivo di acquisto all'Amministrazione, ogni qualvolta si sia concluso lo smontaggio e la rimozione dei moduli appartenenti ad ogni lotto, e comunque entro 20 giorni dalla data della formale consegna del lotto da parte dell'Amministrazione.
- 2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del verbale di attestazione di regolare esecuzione finale; resta nella facoltà della stazione appaltante

richiedere il pagamento anticipato di parte dei moduli rimossi di un determinato lotto.

#### Articolo 13 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 17 del Capitolato Speciale.

## Articolo 14 – Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto

- La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
- 2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore/acquirente, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie comporta il passaggio di tutte le obbligazioni agli eredi e/o aventi causa dell'Impresa, con riferimento alla parte di contratto non ancora eseguita.
- 3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
- 4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 5. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:
- a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale:

- b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.
- 6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla Deliberazione 15/10/2012 Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell'importo contrattuale qualora l'appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato art. 3.2 delle Linee Guida.

#### Articolo 15 - Contenzioso

- 1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili.
- 2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,



comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna.

#### TITOLO II

#### ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

#### previdenza e assistenza

- 1. L'Appaltatore/acquirente è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori di smontaggio e rimozione e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
- 2. L'Appaltatore/acquirente è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3. L'Appaltatore/acquirente è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 4. L'Appaltatore/acquirente si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.
- 5. L'Appaltatore/acquirente dichiara di conoscere e di accettare la

clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 14, comma 5, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 12 del Capitolato Speciale.

#### Articolo 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- 1. L'Appaltatore/acquirente s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume ogni onere e obbligo.
- 2. L'Appaltatore/acquirente conferma le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione appaltante.
- 3. L'Appaltatore/acquirente deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 12 e 13 Capitolato

Speciale.

#### Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia

- 1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che l'impresa F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A. è iscritta alla White List della Prefettura di Bologna, con provvedimento n. 3903/Area I.
- 2. L'Appaltatore/acquirente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate Imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3. L'Appaltatore/acquirente si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- 4. L'Appaltatore/acquirente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- 5. L'Appaltatore/acquirente dichiara di conoscere e di accettare la

clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 14, comma 5, lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di conto finale.

6. L'Appaltatore/acquirente dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 14,



comma 5, lettera c), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

#### Articolo 19 - Subappalto

- 1. Previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore/acquirente potrà ricorrere al subappalto, come indicato in sede di offerta, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. E' fatto obbligo all'Impresa, eventualmente tramite apposita/te Impresa/e indicata/e dallo stesso ed autorizzata dall'Amministrazione alienante, provvedere ad iniziare le operazioni di rimozione dei moduli come specificatamente indicati nel verbale di constatazione, anche quando i moduli del lotto siano in numero pari ad uno o installati in aree diverse.
- 3. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Articolo 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 000605.91.000068, rilasciata in data 06/10/2015 dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Agenzia di Terni, Cod. Age. 000605, per l'importo di € 41.962,50 (diconsi euro quarantunomilanovecentosessantadue/50 , in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- La garanzia è svincolata con il procedere degli acquisti dei moduli da parte dell'Impresa nella misura di € 131,54 a modulo.
- 4. La garanzia deve intendersi valida ed operante dalla data della prima consegna e cessa alla data di emissione dell'ultimo verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi.
- 5. Integrano altresì il presente articolo, l'art. 15 del Capitolato Speciale.

#### Articolo 21 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Impresa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di smontaggio e rimozione e di

qualsiasi attività connessa, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore/acquirente ha stipulato, tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione dell'ultimo verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi - da tutti i rischi di determinati. esecuzione. da qualsiasi causa che portino danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. 1/2537/88/102365116, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Terni 2537, cod. subag. 741, in data 06/10/2015, per un massimale di € 839.250.00 (diconsi euro ottocentotrentanovemiladuecentocinquanta/00) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) per opere preesistenti e con un massimale di € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) per demolizione e sgombero.
- 3. L'appaltatore/acquirente ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data dell'ultimo verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. 1/2537/88/102365116, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A Agenzia di Terni 2537, cod. subag. 741, in data 06/10/2015, per un massimale di € 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00).
- 4. Integra altresì il presente articolo, l'art. 16 del Capitolato Speciale.

## Articolo 22 –Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'Appaltatore/acquirente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

## Articolo 23 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.

#### TITOLO III



#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 24 - Documenti facenti parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente sottoscritti.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allega allo stesso:

- il Capitolato Speciale sotto la lettera "A";

#### Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il Codice Civile, il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

#### Articolo 26 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori di smontaggio e rimozione, dalla data della consegna alla data di emissione dell'ultimo verbale di attestazione di regolare esecuzione delle operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli e verifica dello stato dei luoghi, con riferimento ad ogni lotto.

#### Articolo 27 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i

dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

#### Articolo 28 - Efficacia

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su trentuno facciate e sei linee della trentaduesima, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente) facciate

Per la F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A.

Sig. Fogliani Luigi (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

## PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO

#### L' OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto Luigi Fogliani nato a Todi (Pg) il 10/07/1945, in qualità di Amministratore Unico della F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A., con sede in Via G. Galilei n. 1 – 05029 San Gemini (Tr), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni al Numero 00118890557 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 44249, codice fiscale e partita IVA n. 00118890557.

Con riferimento alla procedura aperta/pubblico incanto per la vendita inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto, scarico) di prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e rurali rimovibili (PMRR) provenienti dal lotto 13 PMAR e dai lotti 1-2-3-4 PMRR.

Rep. n. 0384 del 07/10/2015

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA
DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014

#### Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

#### Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa,



irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato:
- G. noli a caldo;

- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

#### Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L' Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

#### Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali

Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A.

Sig. Fogliani Luigi (Documento firmato digitalmente)

#### STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 32 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Bologna, 07/10/2015

L'Ufficiale Rogante Dott ssa Claudia Balboni